

Riforma della giustizia tributaria

No alla corte dei conti

19 Febbraio 2020

Maurizio Villani

Il Governo nella presentazione della riforma fiscale generale vuole inserire anche la delega per la riforma strutturale della giustizia tributaria, come riportato nell'articolo de Il Sole 24 Ore di sabato 15 c.m. in allegato.

Secondo le intenzioni governative, la giustizia tributaria dovrebbe essere gestita dalla Corte dei Conti e, per una sintesi delle differenti posizioni delle sei proposte di legge oggi in discussione presso le Commissioni Riunite Seconda e Sesta del Senato, il Governo ha deciso di creare un "tavolo tecnico ristretto".

Non sono assolutamente d'accordo, come peraltro fatto presente da tutti gli Organismi Nazionali del settore tributario.

È bene sapere che il Codice di Giustizia Contabile (Decreto Legislativo n. 174 del 26 agosto 2016, adottato ai sensi dell'articolo 20 della Legge n. 124 del 07 agosto 2015) prevede che la Corte dei Conti:

- **ha giurisdizione nei giudizi di conto, di responsabilità amministrativa per danno all'erario e negli altri giudizi in materia di contabilità pubblica (articolo 1, primo comma);**
- **sono organi di giurisdizione contabile di primo grado le sezioni giurisdizionali regionali, con sede nel capoluogo di regione (articolo 9, primo comma);**
- **sono organi di giurisdizione contabile di secondo grado le sezioni giurisdizionali centrali di appello, con sede in Roma (articolo 10, primo comma).**

Dalla suddetta breve normativa risulta evidente che:

- **la Corte dei Conti tutela prevalentemente gli interessi erariali, per cui è fortemente limitato il diritto di difesa del cittadino - contribuente (articolo 24 della Costituzione);**
- **gli eventuali processi tributari si svolgeranno soltanto in due fasi presso le sedi regionali e presso la sede centrale di Roma, ed anche questo comprometterebbe seriamente il diritto di difesa del cittadino - contribuente, soprattutto per quanto riguarda i costi da sopportare;**
- **infine, ci potranno essere sensibili riduzioni tra i difensori legittimati alla difesa.**

Invece, la Riforma Strutturale della Giustizia Tributaria, per essere seria e garante dei principi costituzionali, deve essere gestita, con tre gradi di giudizio, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con giudici professionali, a tempo pieno, vincitori di concorso pubblico e ben retribuiti, non come oggi a 15 euro nette a sentenza depositata e zero euro per le sospensive!

Presso le Commissioni Seconda e Sesta del Senato sono in discussione sei Disegni di Legge, tra cui il Disegno di Legge n. 1243/2019 della Lega, che ha ripreso integralmente il mio Progetto di Legge e che spero possa essere approvato definitivamente entro quest'anno per consentire al cittadino - contribuente ed a tutti gli attuali difensori tributari (nessuno escluso) di potersi difendere davanti a giudici terzi ed imparziali (articolo 111, secondo comma, della Costituzione) presso i futuri Tribunali Tributari, le Corti di Appello Tributarie e la Corte di Cassazione (tre gradi di giudizio e mai due).

Infine, è opportuno che presso il “tavolo tecnico ristretto” che il Governo intende creare siano presenti i Professionisti del settore, attraverso gli Ordini e le Associazioni, per contrastare l'assegnazione alla Corte dei Conti.

TAG: Riforma, processo tributario, Giustizia Tributaria

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.